

ASSOCIAZIONE "OPIFICIO ART A.P.S."

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS"), l'associazione di promozione sociale denominata "OPIFICIO ART A.P.S.", di seguito anche "Associazione".

L'Associazione assume la qualifica di associazione di promozione sociale e utilizza l'acronimo "APS" esclusivamente a decorrere dall'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

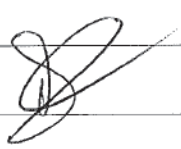
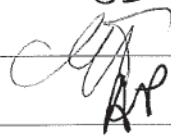
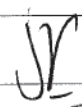
L'Associazione è un ente del Terzo settore, ha natura di associazione non riconosciuta, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Salerno. L'eventuale variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma deve essere deliberata dall'organo di amministrazione e comunicata agli uffici competenti, incluso il RUNTS nei termini di legge.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sedi operative, recapiti, delegazioni e unità locali, in Italia o all'estero, purché strumentali al perseguimento delle finalità statutarie e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.



Art. 3 - Finalità, attività di interesse generale e attività statutarie

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 35 CTS.

Le attività di interesse generale esercitate dall'Associazione sono circoscritte alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, CTS:

a) lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

b) lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

d) lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS.

In coerenza con le attività di interesse generale sopra individuate, l'Associazione opera principalmente per:

a) promuovere la cultura artistica, artigianale, teatrale, musicale, letteraria, storica e del patrimonio culturale;

Stampa circolare illeggibile

b) organizzare corsi, laboratori, seminari, workshop, conferenze, incontri

formativi, percorsi didattici e attività educative, anche rivolti a minori, adulti,

anziani e persone in condizioni di fragilità;

c) realizzare eventi culturali, mostre, esposizioni, spettacoli, reading, concerti,

cineforum, visite guidate, percorsi culturali e iniziative di valorizzazione del

territorio e del patrimonio culturale;

d) promuovere il recupero, la conoscenza e la trasmissione di arti, mestieri,

tecniche manuali e saperi artigianali, anche mediante attività laboratoriali e

intergenerazionali;

e) sviluppare iniziative editoriali e multimediali strettamente funzionali alla

diffusione delle attività e delle finalità associative, anche mediante

pubblicazioni, contenuti digitali, materiali didattici e strumenti informatici;

f) collaborare con scuole, enti pubblici, enti del Terzo settore, associazioni,

fondazioni, istituzioni culturali e altri soggetti pubblici o privati per la

realizzazione di progetti coerenti con le finalità statutarie;

g) promuovere attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, quali

itinerari, escursioni, visite e percorsi di conoscenza del patrimonio artistico,

culturale, paesaggistico e delle tradizioni locali;

h) realizzare iniziative di beneficenza e solidarietà, anche mediante campagne,

eventi, iniziative pubbliche, raccolte di beni o fondi e altre forme di sostegno,

finalizzate all'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a favore di persone

svantaggiate, enti del Terzo settore, enti pubblici o altri soggetti che svolgano

attività di interesse generale coerenti con le finalità statutarie, nel rispetto degli

artt. 5, comma 1, lettera u), e 7 CTS.

Le attività sopra indicate sono svolte nel rispetto delle autorizzazioni

amministrative eventualmente necessarie e della normativa di settore applicabile, incluse, ove ricorrano, le disposizioni in materia di sicurezza, tutela dei minori, protezione dei dati personali, diritto d'autore, spettacolo, turismo e tutela del patrimonio culturale.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 CTS, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente. L'individuazione concreta delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nel bilancio o nella relazione di missione, ovvero nell'annotazione prevista dalla legge.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico e delle linee guida vigenti.

L'Associazione può instaurare collaborazioni, convenzioni, partenariati e accordi con enti pubblici, enti privati, istituzioni scolastiche, enti del Terzo settore e altri soggetti, purché tali rapporti siano coerenti con le finalità statutarie e non comportino distribuzione, anche indiretta, di utili o vantaggi patrimoniali non consentiti.

Art. 4 - Associati, ammissione e diritti

Il numero degli associati è illimitato. L'Associazione deve mantenere un numero di associati non inferiore a quello previsto dall'art. 35 CTS. Qualora il numero degli associati divenga inferiore al minimo di legge, esso deve essere reintegrato entro un anno; decorso inutilmente tale termine, l'Associazione è



cancellata dalla sezione APS del RUNTS, salvo richiesta di iscrizione in altra sezione compatibile.

Possono essere associati le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino al rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

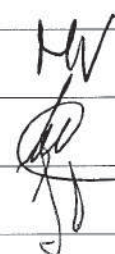
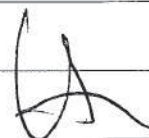
L'ammissione di enti associati avviene nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35, comma 3, CTS.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita associativa né limitazioni discriminatorie o economiche all'ammissione degli associati.

La domanda di ammissione è presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo e deve contenere l'accettazione dello Statuto, l'impegno al rispetto delle deliberazioni degli organi associativi e l'indicazione dei dati necessari all'iscrizione nel libro degli associati. Per i minorenni, la domanda è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

La qualità di associato è personale, non è trasmissibile a qualsiasi titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota associativa non è trasferibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile.



Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri. Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- c) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi, se maggiorenni e in possesso dei requisiti previsti;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- e) esaminare i libri sociali e la documentazione associativa secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- f) prendere visione dei bilanci e dei rendiconti;
- g) ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalle deliberazioni associative.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) tenere comportamenti coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale, se prevista, nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- d) non svolgere attività in contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione;
- e) contribuire, nei limiti delle proprie disponibilità e competenze, alla realizzazione delle attività associative.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o, per gli enti, per estinzione o scioglimento.

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione, salvo il permanere degli obblighi economici già maturati.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui:

a) grave violazione dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi associativi;

b) comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione o lesivi del suo buon nome;

c) morosità nel versamento della quota associativa protratta per oltre novanta giorni dalla richiesta scritta di regolarizzazione;

d) perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;

e) arrecamento di danni materiali o morali all'Associazione.

Prima della deliberazione di esclusione, l'interessato deve essere informato delle contestazioni e messo in condizione di presentare osservazioni scritte o di essere ascoltato. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato.

Contro la deliberazione di esclusione l'associato può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide alla prima convocazione utile, previa audizione dell'interessato ove richiesta.

L'associato receduto, escluso o comunque cessato non ha diritto alla restituzione delle quote associative, dei contributi versati, delle prestazioni rese o di parte del patrimonio associativo, salvo la restituzione di beni di sua

proprietà eventualmente concessi in comodato, secondo gli accordi intercorsi.

Art. 6 - Patrimonio e divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito, a titolo esemplificativo, da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività di interesse generale;
- f) proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS;
- g) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS;
- h) ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del Terzo settore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.

Art. 7 - Quota associativa

La quota associativa annuale, se prevista, è determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota deve essere stabilita in misura non discriminatoria e non tale da costituire limitazione economica all'ammissione o alla permanenza degli associati.

La quota associativa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non



rimborsabile. Eventuali contributi straordinari possono essere deliberati dall'Assemblea nel rispetto del principio di parità di trattamento tra gli associati.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato o obbligatorio;
- d) il Revisore legale dei conti, se nominato o obbligatorio.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza dei diritti degli associati, elettività delle cariche associative e trasparenza.

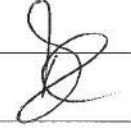
Le cariche associative sono elettive. Ai componenti degli organi sociali possono essere riconosciuti soltanto compensi, indennità o rimborsi nei limiti consentiti dall'art. 8 CTS e dalla normativa vigente, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nell'interesse dell'Associazione.

Art. 9 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto, salvo quanto previsto dall'art. 24 CTS per gli enti associati, se applicabile e deliberato dall'Assemblea mediante apposito regolamento.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) approva, se obbligatorio o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;



- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina, quando previsto, l'Organo di controllo e il Revisore legale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) determina la quota associativa annuale;
- h) delibera sui ricorsi relativi al rigetto delle domande di ammissione e all'esclusione degli associati;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, ove ammesse;
- c) la devoluzione del patrimonio residuo nei casi previsti dalla legge;
- d) gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati o la diversa percentuale prevista dalla legge. In tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta inviata agli associati almeno sette giorni prima della data fissata, anche tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'invio, con indicazione di luogo, data, ora, ordine del giorno e modalità di partecipazione. In caso di



urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti o rappresentati.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita,

in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in

seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti, salvo diverse maggioranze inderogabili previste dalla legge.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega, salvo diversa disciplina consentita dall'art. 24 CTS e deliberata dall'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea. Il verbale è redatto dal Segretario o da persona designata dal Presidente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. Le deliberazioni assunte in conformità alla legge e allo Statuto vincolano tutti gli associati, anche assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

LH

MV
R
JA

SR

UOR
AP
is
ter
S

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero di membri compreso tra tre e sette, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo diversa deliberazione assembleare.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono, coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, salvo che l'Assemblea abbia provveduto direttamente alla nomina del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è effettuata con almeno tre giorni di preavviso mediante mezzo idoneo; in caso di urgenza, con almeno ventiquattro ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, purché non venga meno la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi componenti, che restano in carica fino alla prima Assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Presidente, o il consigliere più anziano, convoca senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

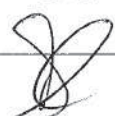
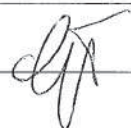
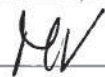
Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta e possibilità di presentare osservazioni.

Art. 11 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea o ad altri organi.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predispone il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- c) cura la gestione dell'Associazione e del patrimonio associativo;
- d) delibera sull'ammissione degli associati e propone o delibera, secondo Statuto, l'esclusione;
- e) predispone programmi, progetti e attività;
- f) delibera l'istituzione di sedi operative e unità locali;
- g) individua le attività diverse ai sensi dell'art. 6 CTS e ne documenta il carattere secondario e strumentale;
- h) delibera la partecipazione a bandi, avvisi pubblici, convenzioni, reti, partenariati e collaborazioni;



- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | i) cura la tenuta dei libri sociali e degli altri registri obbligatori; | |
| | j) assume e gestisce eventuali lavoratori o collaboratori nei limiti consentiti dalla normativa vigente; | |
| | k) adotta regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea quando incidano sui diritti degli associati; | |
| | l) compie ogni altro atto necessario o utile al perseguimento delle finalità statutarie. | |

Art. 12 - Presidente

	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende al buon andamento dell'Associazione.	
--	--	--

	In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.	
--	---	--

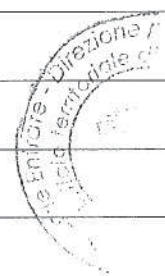
	Il Presidente può conferire deleghe a consiglieri o procuratori per singoli atti o categorie di atti, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.	
--	---	--

	Il Presidente cura, anche mediante soggetti abilitati o delegati nei limiti consentiti dalla normativa RUNTS, gli adempimenti presso il RUNTS, l'Agenzia delle Entrate e le altre autorità competenti.	
--	--	--

Art. 13 - Vicepresidente

	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.	
--	---	--

Art. 14 - Segretario



Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la corrispondenza associativa e gli adempimenti amministrativi che gli siano delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo, tiene la contabilità e la documentazione amministrativo-contabile, predispone gli elementi necessari alla formazione del bilancio e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Organo di controllo e revisione legale

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. La composizione, i requisiti, le funzioni e la durata dell'Organo di controllo sono disciplinati dall'art. 30 CTS e dalle altre disposizioni applicabili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

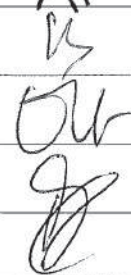
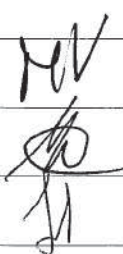
Nei casi previsti dalla legge esercita anche la revisione legale dei conti se tutti i suoi componenti sono revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale è nominato nei casi previsti dall'art. 31 CTS o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Art. 17 - Esercizio sociale, bilancio e rendicontazione

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 CTS e della modulistica ministeriale vigente. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, salvo che



ricorrano le condizioni per la redazione del rendiconto per cassa o delle ulteriori forme semplificate previste dalla normativa vigente.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il termine utile a consentirne il deposito presso il RUNTS nei termini di legge e, comunque, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ai sensi dell'art. 13, comma 6, CTS.

Il bilancio e la documentazione contabile sono messi a disposizione degli associati presso la sede dell'Associazione o con modalità telematiche idonee nei giorni precedenti l'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 18 - Bilancio sociale, trasparenza e pubblicità

L'Associazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 CTS e secondo le linee guida vigenti.

Quando i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano le soglie previste dall'art. 14 CTS, l'Associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da quote associative, contributi degli associati, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti, erogazioni liberali, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale, proventi da



attività diverse, raccolte fondi e ogni altra entrata compatibile con la qualifica di ente del Terzo settore.

Le risorse sono impiegate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Art. 20 - Libri sociali

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 CTS e, in particolare:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- e) il registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- f) gli altri libri o registri previsti dalla legge.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'esame avviene presso la sede associativa o con modalità telematiche idonee entro trenta giorni dalla richiesta, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell'Associazione. Il rilascio di copie può essere subordinato al rimborso dei costi vivi.

Art. 21 - Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è la persona che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione tempo e capacità

in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, salvo le modalità semplificate consentite dall'art. 17 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, nei limiti previsti dall'art. 17, comma 5, CTS.

L'Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale e assicura i volontari ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art. 22 - Obblighi assicurativi

L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 CTS e dalla relativa disciplina attuativa.

L'Associazione può inoltre stipulare ulteriori coperture assicurative ritenute opportune in relazione alle attività svolte.

Art. 23 - Iscrizione e adempimenti RUNTS

L'Associazione richiede l'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS e, una volta iscritta, indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

L'Associazione comunica al RUNTS e deposita gli atti, i bilanci, i rendiconti

delle raccolte fondi e le variazioni delle informazioni obbligatorie nei termini previsti dagli artt. 47 e 48 CTS, dal D.M. 15 settembre 2020, n. 106 e successive modifiche e dalle altre disposizioni applicabili.

Gli adempimenti RUNTS possono essere curati dal legale rappresentante o dai soggetti abilitati o delegati secondo la disciplina vigente.

Art. 24 - Lavoratori e collaboratori

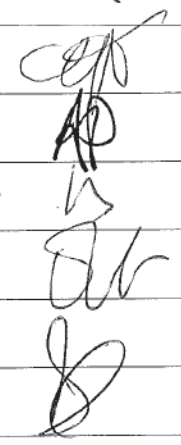
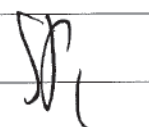
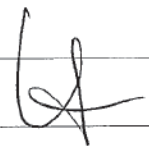
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dagli artt. 16, 17 e 36 CTS e soltanto quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, per le associazioni di promozione sociale il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 CTS.

I lavoratori hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 16 CTS. L'Associazione rispetta il divieto di distribuzione indiretta di utili e la disciplina sull'incompatibilità tra volontariato e rapporto di lavoro retribuito.

Art. 25 - Regolamenti interni

L'Assemblea può approvare regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi e operativi dell'Associazione, purché conformi alla legge e al presente Statuto. Il Consiglio Direttivo può predisporre proposte di regolamento e adottare procedure operative non incidenti sui diritti degli associati.



Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

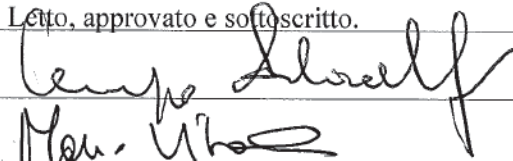
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 CTS.

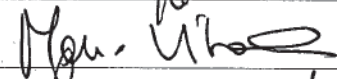
L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, il Codice civile, il D.M. 15 settembre 2020, n. 106 e le altre norme vigenti in materia, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione.

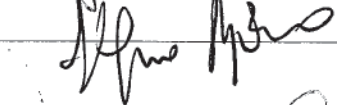
Letto, approvato e sottoscritto.

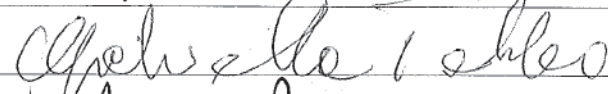




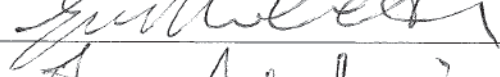






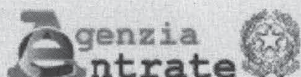












DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 30/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3, serie 3, numero 792

data di stipula: 25/06/2026

ident.vo telematico: TE326L000792000JJ per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95209680651				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24